

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 FEBBRAIO 2017 N. 31
Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.

VERBALE D'INTESA PER DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI APPLICATIVI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE

PREMESSA

Il giorno 6 aprile 2017 è entrato in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 (di seguito denominato Decreto), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 689 del 22.03.2017, con il quale è stato emanato il Regolamento recante l'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica e di quelli sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.

Successivamente in ordine all'applicazione del Decreto in questione:

- in data 7 aprile, l'Anci ha pubblicato le istruzioni tecniche, linee guida, note e modulistica, contenenti anche il raccordo con i titoli edilizi abilitativi;
- in data 11.04.2017, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, ha emesso specifica nota circolare con allegata relazione illustrativa.

I sottoscritti Funzionari Responsabili degli Uffici del Paesaggio dei Comuni di Meta, Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Sorrento e Massalubrense, ravvisando la necessità di confrontarsi per definire un unico modello interpretativo ed applicativo della novella normativa, allo scopo di fornire ai cittadini ed ai tecnici che operano nel settore, un utile strumento di riferimento ed indirizzo da applicare in maniera omogenea nei territori dei Comuni, si sono riuniti nei giorni 6, 11, 20 e 27 del mese di aprile presso la sede del Comune di Sorrento, nelle persone di:

architetto	Maria Rosaria	Visciano	Comune di Meta
ingegnere	Giuseppe	Maresca	Comune di Meta
geologo	Giuseppe	Marulo	Comune di Piano di Sorrento
geometra	Francesco	Ambrosio	Comune di Sant'Agnello
ingegnere	Alfonso	Donadio	Comune di Sorrento
geometra	Salvatore	Esposito	Comune di Sorrento
ingegnere j.	Luigi	Desiderio	Comune di Sorrento
architetto	Salvatore	Zarrella	Comune di Massalubrense.

I convenuti dopo ampia ed attenta disamina del regolamento approvato concordano, unanimemente, quanto di seguito.

A) INTERVENTI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

L'allegato A) al Decreto individua 31 tipologie di interventi per i quali non è più richiesta l'autorizzazione paesaggistica, ma per molti di essi la norma esclude dall'esenzione dell'autorizzazione gli interventi che interessano i beni vincolati ai sensi del Codice dall'art. 136, comma 1, lett. c), limitatamente, però, agli

immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici. Per tali tipologie occorre, quindi, l'autorizzazione semplificata di cui all'art. 3 del Decreto.

Dopo ampio approfondimento di tale aspetto ed alla luce anche della Circolare Ministeriale dell'1.04.2017, si ritiene di poter affermare che la ratio della norma, di assoggettamento di taluni interventi ad autorizzazione semplificata, sia riferita agli immobili oggetto di vincolo ai sensi del comma 1, lett. c) dell'art. 136 del codice, ma *"limitatamente"* agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ed all'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, e quindi non direttamente configurabili con le zone "A" di Piano Regolatore Generale in quanto tali perimetrazioni comprendono anche edifici di pressoché recente edificazione, privi di particolare interesse paesaggistico, rispetto ai quali *"sarebbe stato immotivato e discriminatorio imporre un regime di maggiore cautela"*.

A tale proposito la Circolare Ministeriale rinvia l'individuazione degli immobili che presentano tali caratteristiche, oltre che a *"considerazioni di buon senso comune e alla prassi, esperibili direttamente dai cittadini interessati, alla valutazione degli uffici tecnici, sia degli enti preposti alla gestione del vincolo (Regione, Comune), sia della soprintendenza statale"*.

Si ritiene quindi necessario individuare preliminarmente gli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, nonché l'edilizia rurale tradizionale, e pertanto si determina quanto segue:

1) gli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale sono individuati in quelli:

- di comprovato valore storico ed architettonico come, e se, individuati dai vigenti strumenti urbanistici comunali;
- realizzati con struttura portante in muratura di tufo, ovvero in pietrame calcareo o misto, che presentino, inoltre, tipologie e caratteristiche costruttive di tipo tradizionale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, strutture interpiano a volta, ovvero con solai in legno, intonaco esterno di tipo tradizionale, coperture inclinate a tetto con rivestimento in tegole, altezze interpiano superiori ai mt. 3,00, scale interne di collegamento verticale con rampanti a voltine, archi in muratura, cortili o chiostrine interne, androni, facciate con presenza di elementi di valore decorativo quali cornici, fasce, riquadri, lesene, ecc.;

2) l'edilizia rurale tradizionale è individuata negli immobili ricadenti in zona agricola, realizzati prima del 1955, che presentano caratteristiche costruttive di tipo tradizionale tali da connotare tipicamente la ruralità quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, struttura portante in muratura di tufo, ovvero in pietrame calcareo o misto, intonaco esterno di tipo tradizionale, strutture orizzontali a volta, ovvero con solai in legno, coperture inclinate a tetto con rivestimento in tegole, ovvero con volte estradossate, altezze interpiano superiori

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large 'A' and several illegible signatures.

ai mt. 3,00, scale esterne di collegamento verticale, infissi in legno a disegno semplice, ecc.

Per tali immobili l'esecuzione degli interventi di cui ai punti A2, ultimo periodo, A5, A7, A13, e A14, dell'allegato A) al Decreto è soggetta ad autorizzazione paesaggistica semplificata, nelle more che la Regione e il Ministero, a mente del comma 2 dell'art. 4 del Decreto, riscontrino la condizione di esonero dall'obbligo di cui al comma 1 dello stesso articolo.

B) AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA

L'istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata è presentata allo sportello unico per l'edilizia, ovvero all'ufficio competente per le attività edilizie.

Per le attività di cui al D.P.R. n. 160/2010 l'istanza va prodotta allo sportello unico per le attività produttive.

L'istanza deve essere prodotta per via telematica, con firma digitale del tecnico incaricato, all'indirizzo PEC del competente ufficio comunale, ovvero, nella fase di prima applicazione della norma, in formato cartaceo, in triplice copia, con allegata copia del progetto su supporto informatico.

Alla Soprintendenza, ai fini dell'espressione del parere di competenza, sarà trasmessa la documentazione in formato digitale a mezzo pec e, nella fase di prima applicazione della norma, verrà trasmesso contestualmente anche il progetto in formato cartaceo in duplice copia.

C) INTERVENTI ESEGUITI IN ASSENZA DI TITOLO PAESAGGISTICO


Per gli interventi di cui all'allegato A) del Decreto eseguiti in assenza di titolo paesaggistico anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto non può emettersi l'ordine di rimessa in pristino se non soggetti ad altro titolo abilitativo (CILA, SCIA, Permesso di Costruire), oltre quello paesaggistico.

Nel caso in cui, invece, per tali opere occorreva altro titolo abilitativo diverso da quello paesaggistico, comunque non viene disposta la rimessa in pristino, ma applicata la sanzione pecuniaria prevista in relazione alla tipologia di opere eseguite in assenza del titolo edilizio.

Per le opere, infine, di cui al primo comma dell'art. 17 del Decreto, la rimessa in pristino può essere disposta solo nel caso in cui non sia possibile dettare prescrizioni per riportare le opere nei casi di ammissibilità a verifica di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004.

D) DISPOSIZIONI ULTERIORI

Ai fini dell'esecuzione degli interventi di cui agli allegati A) e B) del Decreto, restano fatti salvi i titoli edilizi, ovvero ulteriori titoli, eventualmente richiesti dalle vigenti norme di settore.



La documentazione di progetto di cui al punto 12. dell'allegato D) al Decreto, nonché quella necessaria ai fini delle verifiche di cui ai punti 13 e 14 dello stesso allegato, sarà determinata dai singoli uffici in relazione, anche, alla tipologia dell'intervento da realizzare.

Per quanto concerne il raccordo tra gli interventi di cui agli Allegati A) e B) al Decreto ed i titoli edilizi abilitativi, ci si riporta alle Tabelle 1) e 2) allegate alle istruzioni tecniche, linee guida, note e modulistica, pubblicate dall'ANCI in data 7 aprile 2017.

Il presente Verbale d'Intesa verrà pubblicato sui siti istituzionali di ciascun Ente intervenuto al fine di darne ampia diffusione e conoscenza a cittadini ed operatori del settore.

Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.


Comune di Meta

architetto Maria Rosaria Visciano
ingegnere Giuseppe Maresca




Comune di Piano di Sorrento

geologo Giuseppe Marulo




Comune di Sant'Agnello

geometra Francesco Ambrosio




Comune di Sorrento


ingegnere Alfonso Donadio



geometra Salvatore Esposito



ingegnere j. Luigi Desiderio



Comune di Massalubrense.

architetto Salvatore Zarrella

